

ECRI

European Commission against Racism and Intolerance
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance

ECRI(2004)26

Version italienne
Italian version

**COMMISSIONE EUROPEA
CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA**

**RACCOMANDAZIONE DI
POLITICA GENERALE N° 8
DELL'ECRI:**

**LA LOTTA CONTRO IL RAZZISMO
COMBATTENDO IL TERRORISMO**

ADOTTATA IL 17 MARZO 2004

Strasburgo, 8 giugno 2004



COUNCIL OF EUROPE **CONSEIL DE L'EUROPE**

Secretariat of ECRI
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs
Council of Europe
F - 67075 STRASBOURG Cedex
Tel.: +33 (0) 3 88 41 29 64
Fax: +33 (0) 3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int

Visitate il nostro sito: www.coe.int/ecri

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza:

Considerando la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e segnatamente il suo Articolo 14;

Considerando il Protocollo N° 12 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

Considerando il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in particolare i suoi Articoli 2, 4 (1), 20 (2) e 26;

Considerando la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e il suo Protocollo;

Considerando le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la lotta al terrorismo;

Ricordando la Dichiarazione adottata dall'ECRI alla sua 26ª riunione plenaria (Strasburgo 11-14 dicembre 2001);

Ricordando la Raccomandazione di politica generale n° 7 dell'ECRI sulla legislazione nazionale per la lotta al razzismo e alla discriminazione razziale, e la Raccomandazione di politica generale n° 5 dell'ECRI sulla lotta all'intolleranza e alle discriminazioni nei confronti dei musulmani;

Ricordando la Convenzione sulla cybercriminalità e il suo Protocollo addizionale, che prevede l'incriminazione di atti commessi con motivazioni razziste e xenofobe per mezzo di sistemi informatici, e la Raccomandazione di politica generale n° 6 dell'ECRI, sulla lotta alla diffusione di materiale razzista, xenofobo e antisemita via internet;

Ricordando la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, il Protocollo di emendamento della Convenzione europea per la re-

pressione del terrorismo e altri strumenti internazionali indirizzati a combattere il terrorismo, in particolare quelli adottati nel quadro delle Nazioni Unite;

Condannando fermamente il terrorismo, che è una forma estrema di intolleranza;

Sottolineando che il terrorismo è incompatibile con i valori di libertà, democrazia, giustizia, primato del diritto e diritti dell'uomo, e in particolare il diritto alla vita, e che costituisce una minaccia per l'insieme di tali valori;

Considerando che è pertanto dovere dello Stato combattere il terrorismo;

Sottolineando che la risposta alla minaccia del terrorismo non deve costituire una minaccia per i valori di libertà, democrazia, giustizia, primato del diritto, diritti dell'uomo e diritto umanitario che intende salvaguardare, e che non deve nemmeno indebolire in alcun modo la protezione e la promozione di tali valori;

Sottolineando in particolare che la lotta al terrorismo non deve diventare un pretesto per permettere lo sviluppo del razzismo, della discriminazione razziale e dell'intolleranza;

Sottolineando al riguardo che la responsabilità dello Stato non consiste unicamente nell'astenersi da atti che possono favorire direttamente o indirettamente il razzismo, la discriminazione razziale e l'intolleranza, ma richiede altresì che venga garantita una reazione ferma da parte delle istituzioni pubbliche, con mezzi sia preventivi, che repressivi, qualora degli atti commessi da singoli individui o da organizzazioni provochino reazioni di razzismo, discriminazione razziale e intolleranza;

Notando che la lotta al terrorismo intrapresa dagli Stati membri del Consiglio d'Europa dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 ha condotto in certi casi all'adozione di legislazioni o di regolamentazioni direttamente o indirettamente discriminatorie, in particolare per motivi di nazionalità, origine nazionale o etnica e religione, e, più spesso, a pratiche discriminatorie da parte dei poteri pubblici;

Notando che gli atti terroristici, e, in alcuni casi, anche la lotta al terrorismo hanno contribuito ad aumentare i pregiudizi razzisti e la discriminazione razziale presso i singoli individui e le organizzazioni;

Sottolineando in tale contesto la responsabilità particolare dei partiti politici, degli opinionisti e dei media, che non devono servirsi di attività o espressioni razziste o favorire la discriminazione razziale;

Notando che, a seguito della lotta al terrorismo avviata dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, certi gruppi di persone, in particolare gli Arabi, gli Ebrei, i Musulmani, certi richiedenti asilo, rifugiati e immigrati, certe minoranze visibili e certe persone percepite come appartenenti a tali gruppi sono diventate particolarmente vulnerabili al razzismo e/o alla discriminazione razziale in numerosi settori della vita pubblica, compresi quelli dell'educazione, dell'occupazione, dell'alloggio, dell'accesso a beni e servizi, dell'accesso ai luoghi pubblici e della libertà di movimento;

Notando le crescenti difficoltà incontrate dai richiedenti asilo per accedere alle procedure di asilo negli Stati membri del Consiglio d'Europa e l'erosione progressiva della protezione dei rifugiati, in considerazione delle misure giuridiche restrittive e delle pratiche relative alla lotta al terrorismo;

Sottolineando la responsabilità degli Stati membri del Consiglio d'Europa di garantire che la lotta al terrorismo non incida negativamente su alcun gruppo minoritario;

Ricordando la pressante necessità per gli Stati di favorire l'integrazione delle loro varie popolazioni, in quanto reciproco processo capace di aiutare a prevenire una reazione razzista o delle discriminazioni razziali da parte della società, a seguito dell'instaurarsi di un clima particolare alimentato dalla lotta al terrorismo;

Convinta che il dialogo tra i vari gruppi della società, ivi compreso in materia di cultura e di religione, e l'educazione alla diversità contribuiscano a lottare contro il razzismo, combattendo il terrorismo;

Convinta che un pieno rispetto dei diritti dell'uomo, compreso il diritto di non essere vittima di razzismo e di discriminazione razziale, possa prevenire delle situazioni in cui il razzismo potrebbe guadagnare terreno;

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

- di adottare tutte le misure appropriate, in particolare grazie alla cooperazione internazionale, per combattere il terrorismo, in quanto forma estrema di intolleranza, in piena conformità con il diritto internazionale dei diritti dell'uomo, e di sostenere le vittime del terrorismo e mostrare solidarietà nei confronti degli Stati che sono il bersaglio di attacchi terroristici;
- di riesaminare la legislazione e le regolamentazioni adottate nell'ambito della lotta al terrorismo, per accertarsi che non provochino una discriminazione diretta o indiretta nei confronti di persone o gruppi di persone, in particolare per motivi di "razza", colore, lingua, religione, nazionalità oppure origine nazionale o etnica, e di abrogare qualsiasi legislazione discriminatoria di tale tipo;
- di evitare di adottare nuove legislazioni e regolamentazioni, nell'ambito della lotta al terrorismo, che possano creare una discriminazione diretta o indiretta nei confronti di persone o gruppi di persone, in particolare per motivi di "razza", colore, lingua, religione, nazionalità oppure origine nazionale o etnica;
- di vigilare affinché la legislazione e le regolamentazioni, comprese quelle adottate nel quadro della lotta al terrorismo, siano applicate a livello nazionale e in modo da non discriminare persone o gruppi di persone, in particolare per motivi di "razza", vera o presunta, colore, lingua, religione, nazionalità oppure origine nazionale o etnica;
- di accordare al riguardo un'attenzione particolare ai mezzi atti a garantire in modo non discriminatorio le libertà di associazione, di espressione, di religione e di movimento e di accertarsi che non venga causata alcuna discriminazione dalla legislazione e dalle regolamentazioni, o dalla loro applicazione, in particolare per quanto riguarda i seguenti settori:
 - controlli effettuati dalle forze dell'ordine sul territorio dello Stato e dalla polizia di frontiera
 - detenzione amministrativa e provvisoria
 - condizioni di detenzione
 - processo equo, procedura penale
 - protezione dei dati personali
 - protezione della vita privata e familiare
 - espulsione, estradizione, riaccompagnamento alla frontiera, e principio del divieto di respingimento
 - rilascio di visti
 - permesso di soggiorno e di lavoro e ricongiungimento familiare
 - acquisizione e perdita della nazionalità;
- di garantire che nella legislazione nazionale il diritto di non essere oggetto di discriminazione razziale figurì espressamente tra i diritti inderogabili, anche in situazioni di emergenza;

- di accertarsi che il diritto di chiedere asilo e il principio del divieto di respingimento siano pienamente rispettati in ogni caso e senza discriminazioni, in particolare per motivi legati al paese di origine;
- di prestare un'attenzione particolare in tale ambito alla necessità di garantire l'accesso alle procedure di richiesta di asilo e un equo meccanismo, che tuteli i diritti procedurali essenziali nel quadro dell'esame delle domande;
- di garantire che sia in vigore un'adeguata legislazione nazionale per combattere il razzismo e la discriminazione razziale, e che venga effettivamente applicata, in particolare nei settori dell'educazione, dell'occupazione, dell'alloggio, dell'accesso ai beni e ai servizi, dell'accesso ai luoghi pubblici e della libertà di movimento;
- di garantire che sia in vigore un'adeguata legislazione nazionale per combattere le infrazioni commesse con motivazioni razziste, le espressioni e le organizzazioni razzistiche, e che venga effettivamente applicata;
- di ispirarsi, per rendere conforme la loro legislazione nei succitati settori, alla Raccomandazione di politica generale n° 7 dell'ECRI sulla legislazione nazionale per combattere il razzismo e la discriminazione razziale;
- di accertarsi che la legislazione nazionale pertinente si applichi anche alle infrazioni commesse con motivazioni razziste per mezzo di internet e di perseguire gli autori di tali tipi di infrazioni;
- di garantire l'esistenza e il funzionamento di un organo indipendente specializzato per la lotta al razzismo e alla discriminazione razziale, che abbia, tra gli altri, la competenza di assistere le vittime ad adire le vie legali per episodi di razzismo e discriminazione razziale che potrebbero risultare dalla lotta al terrorismo;
- di incoraggiare i dibattiti tra i professionisti dei media sull'immagine che trasmettono dei gruppi minoritari in relazione con la lotta al terrorismo e sulla responsabilità particolare della loro professione per evitare, in tale contesto, di contribuire a perpetuare dei pregiudizi e a diffondere delle informazioni travisate;
- di sostenere il ruolo positivo che possono svolgere i media per la promozione del rispetto reciproco e per la lotta agli stereotipi e ai pregiudizi razzisti;
- di incoraggiare l'integrazione delle loro varie popolazioni, in quanto reciproco processo e di garantire uguali diritti e pari opportunità a tutti gli individui;
- di introdurre nei programmi scolastici, a tutti i livelli, l'educazione alla diversità e alla necessità di combattere l'intolleranza, gli stereotipi e i pregiudizi razzisti, come pure di sensibilizzare i funzionari pubblici e il pubblico in genere su tali questioni;
- di favorire il dialogo e promuovere attività comuni, ivi compreso nel campo della cultura e della religione, tra i vari gruppi della società, a livello nazionale e locale, al fine di combattere gli stereotipi e i pregiudizi razzisti.

